

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, LA PIRA, VEDOVATO, CAIAZZA, BIANCHI GERARDO

Presentata il 26 gennaio 1961

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello

ONOREVOLI COLLEGHI! — La zona del Mugello (provincia di Firenze) nei mesi di ottobre e novembre del 1960 è stata funestata da violente, ripetute scosse di terremoto.

Le prime scosse telluriche si sono verificate il 29 ottobre 1960 e si sono ripetute a tredici giorni di distanza dalla prime e cioè l'11 novembre 1960.

La zona interessata dai suddetti movimenti sismici comprende i comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia e Barberino ed entro il perimetro di tali territori comunali sono stati danneggiati — lesionati o resi addirittura inabitabili — fabbricati dei centri urbani del capoluogo e delle borgate e fabbricati rurali.

Da un rilevamento fatto dal Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, aggiornato al 31 dicembre 1960, risulta che, nel complesso, gli alloggi resi inabitabili sono n. 187 e quelli danneggiati n. 750.

Occorre, comunque, tener presente che tali cifre non concordano con quelle dei tecnici dei comuni interessati, secondo i cui accertamenti tanto le abitazioni inabitabili quanto quelle riparabili, sia dei centri urbani che delle frazioni, sarebbero assai più numerose.

Il Governo e le Autorità locali sono prontamente intervenuti per far fronte alle principali e più immediate necessità delle popolazioni colpite, con mezzi di emergenza: sussidi, tende, baracche, stanziamenti per

la costruzione di abitazioni a cura dell'Ente autonomo delle case popolari, ecc., ma adesso occorre adottare con urgenza adeguati provvedimenti legislativi — come del resto è prassi costante in simili penose contingenze — per lenire più efficacemente i danni causati dal terremoto ed aiutare i cittadini nella rimessa in pristino o nella ricostruzione dei fabbricati danneggiati o resi inabitabili.

Sembra anzi opportuno favorire il risanamento edilizio della zona, che è dotata di fabbricati di antica costruzione ed in genere non rispondenti a moderni criteri di tecnica costruttiva e soprattutto alle esigenze igieniche, agevolando la ricostruzione, piuttosto che la riparazione, dei fabbricati danneggiati.

Normalmente si concede un sussidio pari al 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abilità.

Il criterio che si segue per la distinzione tra fabbricati inabitabili e quindi da ricostruire e fabbricati suscettibili di riparazioni, è quello della incidenza delle lesioni sulle strutture portanti del fabbricato e cioè sono classificati tra i fabbricati inabitabili quelli che presentano lesioni nelle strutture portanti non inferiori al 50 per cento e sono invece classificati tra i fabbricati danneggiati, e perciò suscettibili di riparazioni, quelli che presentano lesioni nelle strutture portanti inferiori al 50 per cento.

Per favorire il risanamento edilizio ed incoraggiare i proprietari a ricostruire piuttosto che a riparare i fabbricati si ritiene che, oltre alle previdenze in uso, consistenti nella concessione di un sussidio pari al 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati, sia opportuno prevedere la concessione di un sussidio *pari* alla spesa occorrente per la riparazione, qualora il fabbricato presenti delle lesioni alle strutture portanti non inferiori al 35 per cento ed il proprietario, piuttosto che riparare il fabbricato, preferisca ricostruirlo.

In tal modo si ottengono due fini altamente umanitari e sociali: da un canto, si favorisce il risanamento edilizio, sostituendo a vecchi fabbricati alloggi moderni, più solidi (costruiti nel rispetto delle speciali disposizioni edilizie per le zone sismiche) e più igie-

nici; e, dall'altro, si limita il beneficio a quei casi nei quali il fabbricato, pur non potendo essere dichiarato, secondo la disciplina comune, inabitabile, si avvicina molto a questo stato.

La spesa per far fronte alle provvidenze proposte si ritiene possa essere contenuta entro i limiti di 400 milioni; la disciplina per la erogazione dei sussidi previsti può essere quella comune, con le modificazioni contenute nella proposta di legge n. 2411, presentata dai colleghi Fracassi, Simonacci ed altri, per le ragioni giustificative ampiamente esposte nella relazione alla suddetta proposta, unitamente alla quale la presente va opportunamente esaminata.

Le finalità sopra accennate possono conseguirsi con la presente proposta di legge, alla quale certamente non mancherà l'adesione dei colleghi di ogni corrente politica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 400 milioni per le riparazioni dei danni causati dai terremoti verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 1960 nella zona del Mugello.

Per le finalità di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1955, n. 188, e alla legge 27 febbraio 1958, n. 141, con le modifiche di cui alla presente legge.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o per il piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

ART. 3.

L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, appartiene

per quote indivise a più persone, il comproprietario che ha presentato la denuncia del danno ha facoltà di ripristinare il bene danneggiato o distrutto e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari o condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a **tutti i rapporti** fra i comproprietari ed i condomini, derivanti dalla concessione del beneficio ».

ART. 4.

Le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 188, sono estese ai danni prodotti alle case di abitazione rurali dai terremoti del 1960 nella zona del Mugello.

Qualora le case di abitazione, anche rurali, presentino delle lesioni alle strutture portanti in una percentuale non inferiore al 35 per cento nè superiore al 49 per cento e il proprietario o uno dei comproprietari preferisca la ricostruzione, è concesso un sussidio pari all'intera spesa occorrente per la riparazione.

ART. 5.

La somma di lire 400 milioni per provvedere alla spesa autorizzata con la presente legge verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61.

All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.